

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

| | |
|------------------------------|------------------|
| - Avv. Donato Di Campli | Presidente |
| - Avv. Federico Squartecchia | Vice Presidente |
| - Avv. Filomena Mancinelli | Cons. Segretario |
| - Avv. Guido Cappuccilli | Cons. Tesoriere |
| - Avv. Patrizio Cipriani | Consigliere |
| - Avv. Lorenzo Cirillo | Consigliere |
| - Avv. Salvatore Marco Coco | Consigliere |
| - Avv. Fabio Corradini | Consigliere |
| - Avv. Elena Di Bartolomeo | Consigliere |
| - Avv. Ugo Di Silvestre | Consigliere |
| - Avv. Monica Galasso | Consigliere |
| - Avv. Chiara Sabatini | Consigliere |
| - Avv. Lucio Schiona | Consigliere |
| - Avv. Andrea Scoponi | Consigliere |
| - Avv. Carla Tiboni | Consigliere |

o o o

L'anno **2018**, il giorno **08** del mese di **marzo**, alle ore **18,00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Di Silvestre, Schiona, Scoponi e Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- ORE 18,15
- 3) GIURAMENTO AVVOCATI
 - 4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
 - 5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCILLI)
 - 6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE GALASSO)
 - 7) RICHIESTA DOTT.SSA * RILASCIO LOGO ORDINE PER EVENTO FORMATIVO 20/04/2018 (RELATORE SCOPONI)
 - 8) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCOPONI)
- ORE 18,30
- 9) CONVOCAZIONE DOTT. *
- ORE 18,45
- 10) CONVOCAZIONE AVV. *
 - 11) VERIFICA ISCRIZIONE PRESSO ALTRO ORDINE AVOCAT CANCELLATI (RELATORE MANCINELLI)
 - 12) ESAME POSIZIONE AVV. *
 - 13) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
 - 14) RICHIESTA AVV. * ESENZIONE REPERIBILITÀ TURNO ARRESTATI DIFESE D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

- 15) DELIBERA COA ROMA 01/02/2018 PROPOSTA DISEGNO DI LEGGE RIFORMA PROCESSO TRIBUTARIO
- 16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA)
- 17) CONVOCAZIONE XIX ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE
- 18) FONDO DI SOLIDARIETÀ – INTEGRAZIONE DOCUMENTI SIG.RA * (RELATORE SCHIONA)
- 19) MOZIONE RELATIVA A “OPERAZIONE POSEIDONE” (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 20) OPPOSIZIONE ACCESSO ATTI RICHIESTO DALL’AVV. * (RELATORE MANCINELLI)
- 21) ESITO LAVORI COMMISSIONE DI STUDIO ART. 118 L.F.
- 22) VERIFICA POSIZIONE AVV. *
- 23) PROPOSTA CONVENZIONE (RELATORE SCOPONI)
- 24) CIRCOLARE MODALITÀ OPERATIVE INERENTI IL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (RELATORE COCO)
- 25) PROPOSTA CNF RIFORMA LEGGE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO)
- 26) OPINAMENTI
- 27) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (01/03/2018), il Consiglio l’approva. *A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.*

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.

3) GIURAMENTO AVVOCATI

Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Napoletano Sara. *Alle ore 18,36 entra e partecipa alla seduta il cons. Cirillo.*

9) CONVOCAZIONE DOTT. *

E’ personalmente presente il dott. *, a seguito di convocazione a chiarimenti in relazione al carico pendente dichiarato con nota del 31/01/2018. Il dott. * espone di avere chiarito, in sede di interrogatorio dinanzi alla P.G., la propria estraneità alla vicenda oggetto del procedimento penale, non essendo proprietario dell’autoveicolo nè titolare del contrassegno di autorizzazione alla sosta di cui alla contestazione del PM. Il suo coinvolgimento è derivato da una dichiarazione resa dallo zio, proprietario dell’autoveicolo, il quale ha riferito ad agenti verbalizzanti di avergli dato incarico di richiedere al Comune di Pescara il rilascio del contrassegno di autorizzazione per la sosta. Il dott. * precisa di essersi in effetti recato personalmente presso il Comune di Pescara per richiedere il contrassegno in favore dello zio, ma che in tale occasione il tutto si è risolto in un nulla di fatto perché non aveva con sé il libretto di circolazione dell’auto. Tale

circostanza si è verificata all'incirca un anno e mezzo fa. Dichiara di non avere mai visto il contrassegno oggetto della contestazione penale e di non sapere quale tipo di contraffazione è stata rilevata.

Il Consiglio, vista l'istanza depositata in data 26/01/2018 con la quale il dott. * chiede l'iscrizione al Registro dei Praticanti e la successiva dichiarazione del 31/1/2018;

vista la propria delibera in data 1/2/2018 con la quale è stato richiesto al dott. * di depositare copia degli atti del procedimento penale di cui alla sua dichiarazione del 31/1/2018;

vista la nota 28/2/2018 con la quale il dott. * ha provveduto al deposito della documentazione richiesta e preso atto delle dichiarazioni rese dall'interessato in data odierna;

rilevato che non vi sono ragioni per ritenere allo stato superata la presunzione di non colpevolezza,

delibera l'iscrizione del dott. * nel Registro dei praticanti, come da separato e distinto provvedimento.

10) CONVOCAZIONE AVV. *

E' presente l'avv. *, su invito del COA a seguito della nota dalla stessa depositata il 21/02/2018. L'avv. * espone che in data 20/02/18 il GOT * ha negato il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, da lei richiesto per gravi motivi personali legati ad improrogabili esigenze di salute. Altra doglianza l'avv. * esprime in relazione al mancato rispetto delle esigenze degli avvocati, in caso di deposito di sentenza penale con motivazione contestuale, poichè la cancelleria non è in grado di rilasciare prontamente copia ai fini della predisposizione dell'impugnazione. Ed ancora l'avv. * rappresenta una ulteriore mancanza di attenzione nei confronti del difensore, poichè il "protocollo" per la liquidazione non è applicato correttamente da alcuni Giudici, i quali lo disattendono e liquidano somme non adeguate, soprattutto non riconoscendo il compenso per alcune fasi del processo per le quali comunque è necessario studio del difensore, quale ad esempio la fase introduttiva nel caso di mancata sollevazione di questioni preliminari. Si riserva di documentare i casi specifici, affinché il Consiglio possa rappresentarli al Presidente del Tribunale.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto dall'iscritta e delibera di rappresentarlo al Presidente del Tribunale e al Presidente della Sezione penale.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal CNF l'invito ai COA per l'iscrizione ai lavori che si terranno il giorno 6 aprile 2018 sui seguenti argomenti: offerta percorso Alternanza Scuola Lavoro del CNF e riconosciuto dal MIUR, attività delle Scuole Forensi impegnate con la riforma della formazione per l'accesso alla professione e le modalità di utilizzo in aula da parte di formatori del progetto di videontologia per una formazione professionale in materia deontologica con modalità di partecipazione attiva. Il Consiglio delega alla partecipazione il cons. Di Bartolomeo per il terzo argomento e manda alla Scuola Forense per la individuazione di un delegato per il tema della attività della Scuola Forense.

Alle ore 19,25 esce il Cons. Cirillo.

b) Il Presidente rende noto che il CNF, in occasione del 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, ha organizzato una Tavola Rotonda per la presentazione del volume "Elogio della Costituzione" del prof. Giovanni Maria Flick, che si terrà il prossimo 15 marzo e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale dedicato del CNF attraverso il link sul sito istituzionale. L'evento è accreditato dal CNF con l'attribuzione di n. 3 crediti formativi e, qualora si volesse, l'evento può essere seguito a distanza, con rilevazione delle presenze. Il Consiglio delibera di organizzare l'evento formativo presso la Biblioteca "G.A. Scoponi" dandone comunicazione agli iscritti con lettera informativa e attribuendo i tre crediti alla materia del diritto pubblico. Dispone l'utilizzo del sistema Riconosco per la rilevazione delle presenze.

c) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ha riscontrato la nota del COA relativa alla segnalazione degli iscritti della fissazione di udienze ad hoc, nelle procedure di esecuzione immobiliare, per la liquidazione delle note spese degli avvocati dei creditori procedenti. Il Presidente Bozza espone che l'udienza in questione tenuta dal GOT tratta, nel contraddittorio tra le parti, la liquidazione del professionista delegato, che deve necessariamente precedere la liquidazione in favore dei procuratori delle parti, poichè nella nota spese del p.d. è compresa anche la voce spese anticipate dal creditore, che poi verranno liquidate dal G.E. a titolo di spese vive. I rinvii dell'udienza vengono disposti nel caso in cui il p.d. segnali la presenza di incompletezze o anomalie nella richiesta di liquidazione, che occorre chiarire. In tal senso, scrive il Presidente Bozza, "l'inevitabile ordine logico e cronologico delle liquidazioni *p.d./procuratori* delle parti è quello che da sempre viene seguito dall'Ufficio: infatti è il *p.d.* che raccoglie le note spese dei procuratori, note che vengono esaminate dal giudice in udienza, giudice che, all'esito della liquidazione al *P.D.*, se ravvisa la necessità di integrazioni, provvede a disporre un breve rinvio", ricadente sempre nell'unica udienza ordinaria del giovedì.

Il Consiglio, preso atto del riscontro del Presidente del Tribunale, delibera di rinnovare la richiesta di un incontro con i Giudici delle Esecuzioni per individuare possibili soluzioni che possano ridurre i tempi della liquidazione del p.d. e dei procuratori delle parti.

d) Il Presidente rende noto che il prossimo 26 marzo l'Unione Giuristi Cattolici Italiani – sezione di Pescara ha organizzato in occasione della Santa Pasqua un breve momento di preghiera che si terrà presso l'Aula Riunioni del Tribunale di Pescara alle ore 12,00. Il Consiglio prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Proietti Roberto, come da separato e distinto provvedimento;
- b) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. * su domanda del 7/3/2018, accogliendo la sua richiesta di pagare la sola quota CNF del contributo 2018, e l'Avv. * su domanda del 6/3/2018;
- c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * su domanda del 7/3/2018;
- d) dichiarare decaduto dal patrocinio per decorrenza dei sette anni dalla data di iscrizione al Registro il dott. *, ferma restando l'iscrizione al Registro dei Praticanti semplici.

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCILLI)

- OMISSIS -

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE GALASSO)

ACCREDITAMENTI

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della ANF sede di Pescara di accreditamento dell'evento formativo: "Previdenza ed assistenza forense tra presente e futuro" che si terrà presso l'Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara il giorno 23/03/2018 dalle ore 15,30 alle ore 18,30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di previdenza forense.

Autorizza l'utilizzo del sistema Riconosco per la rilevazione delle presenze e l'invio della lettera informativa agli iscritti.

ESONERI

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. * di esonero per il triennio 2017/19, delibera di esonerare la spesa parzialmente al 50%, dal 01/01/17 al 24/6/18, ai sensi dell'art. 17 Reg. coordinato formazione COA.

ATTESTATI DI FORMAZIONE

- Il Consiglio, vista l'istanza, delibera il rilascio dell'attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016 all'Avv. Luciani Roberto.

- Il Consiglio, letta la richiesta dell'Avv. * di rilascio dell'attestato per l'anno 2017, e quindi nello specifico per il triennio 2017/2019, rilevato che l'art.25 n.4 del Regolamento CNF prevede che l'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso (nella fattispecie 2014/2016) ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo, delibera di non poter rilasciare l'attestato per il solo anno 2017.

7) RICHIESTA DOTT.SSA * RILASCIO LOGO ORDINE PER EVENTO FORMATIVO 20/04/2018 (RELATORE SCOPONI)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

8) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCOPONI)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

Alle ore 20,10 esce il v. Presidente Squartecchia.

11) VERIFICA ISCRIZIONE PRESSO ALTRO ORDINE AVOCAT CANCELLATI (RELATORE MANCINELLI)

Il cons. Segretario riferisce che nei giorni scorsi, del tutto casualmente, si è appreso che i dott.ri *,*,*,* e *, cancellati dalla sezione speciale avvocati

stabiliti dell'Albo di Pescara in quanto privi di titolo abilitativo riconosciuto come valido dallo Stato della Romania, ove è stato conseguito, risultano oggi iscritti rispettivamente presso il Foro di Roma i primi quattro e presso il Foro di Caltagirone il quinto.

Il provvedimento di cancellazione emesso da questo COA è stato confermato, a seguito di ricorso degli interessati, sia dal CNF sia dalla Suprema Corte di Cassazione a SS. UU. con le sentenze nn. 22399/16, 22517/16, 22518/16, 22519/16, 22520/16.

Nei casi in questione è stata infatti accertata la mancanza del requisito richiesto dal d.lgs. 96/01 (art. 6, comma 2) per l'iscrizione in Italia dell'avvocato straniero, e cioè il possesso di titolo idoneo rilasciato da un'Autorità di uno Stato membro a ciò abilitata. Tale non può ritenersi la c.d. "Struttura Pompiliu BOTA", presso la quale vantano l'iscrizione i dottori in giurisprudenza sopra nominati.

Già con circolare n. 20-C-2013 il CNF, richiamando la nota 20/9/13 del Ministero della Giustizia, aveva reso noto che il Ministero di Giustizia Romeno, attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione europea, denominato IMI (Internal Market Information System), aveva definitivamente chiarito che l'unica istituzione riconosciuta competente dall'ordinamento romeno al rilascio del titolo di "Avocat", anche ai fini dello stabilimento in altro Stato dell'Unione europea, è l'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.).

Peraltro, nel corso del contenzioso aperto con i predetti destinatari del provvedimento di cancellazione, questo COA aveva altresì acquisito copia della sentenza della Suprema Corte Rumena n. 15 del 21/9/15 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, parte I, nr. 816/3.XI.2015), nella quale è ribadito come l'U.N.B.R. sia l'unica struttura nazionale dell'Ordine professionale degli avvocati in Romania.

Il CNF è successivamente intervenuto presso gli Ordini territoriali anche con la circolare n. 8-C-2017, divulgando la nota redatta dall'Ufficio Studi in merito agli avvocati stabiliti provenienti dalla Romania ed alla accertata invalidità del titolo professionale rilasciato dalla c.d. "Struttura BOTA". In detta nota è contenuta una diffusa e dettagliata esposizione della questione, con il richiamo delle pronunce del CNF conseguenti alle informazioni ministeriali aventi carattere vincolante, delle sentenze delle SS.UU. di Cassazione intervenute e della comunicazione del Ministero della Giustizia in data 16/5/17 (prot. D.A.G.0095044.U).

Il cons. Segretario riferisce per completezza che in precedenza e dopo la cancellazione da parte del COA di Pescara, i dott.ri *, * e * avevano richiesto ed ottenuto con il medesimo titolo di "Avocat", riconosciuto non valido, l'iscrizione presso l'Ordine forense di Caltagirone. Con racc.a.r. del 27/6/16 il COA di Pescara segnalava la questione al COA di Caltagirone, che provvedeva poi a comunicare, con pec del 27/7/16, l'avvio del procedimento di cancellazione dei predetti.

Il dott. * risulta comunque tuttora iscritto nella sezione speciale avvocati stabiliti dell'Albo di Caltagirone, pur dichiarando unico studio professionale in * (PE).

Il Consiglio,

- preso atto che nella sezione speciale avvocati stabiliti dell'Albo forense di Roma risultano iscritti i dott.ri *, * e * (dal 30/11/17) e * (dal 16/11/17) e che nella sezione speciale presso il Foro di Caltagirone è iscritto dal 14/4/2016 il dott. *;
- rilevato che tutti i predetti iscritti, i quali dichiarano il titolo di Avocat rilasciato in Romania dalla c.d. "Struttura BOTTA" non riconosciuta, risultano destinatari di provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo tenuto dal COA di Pescara, emesso in data 26/9/13 ed attuato il 11/02/16 a seguito di conferma da parte del CNF in sede di ricorso da parte degli interessati, nonchè ulteriormente confermato dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione SS.UU. nn. 22399/16, 22517/16, 22518/16, 22519/16, 22520/16;
- ritenuto che la richiesta e l'ottenimento della iscrizione presso altri Fori successivamente alla detta cancellazione per difetto dei requisiti di legge costituisca fatto di rilevante gravità se ottenuto in base a titolo già accertato come non valido e, dunque, in mancanza di requisito indispensabile per l'esercizio del diritto di stabilimento dell'avvocato straniero in Italia ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 96/01;
- rilevato inoltre che il dott. * è iscritto presso l'Ordine di Caltagirone con unico studio professionale dichiarato in * (PE), con ciò evidenziandosi la non corrispondenza tra il Foro di iscrizione e quello di effettivo esercizio della Professione;
- ritenuto che sia preciso dovere nonchè diritto del Consiglio dell'Ordine di attivarsi nei modi più opportuni a tutela e nell'interesse degli utenti del sistema Giustizia ed affinché l'esercizio della Professione avvenga nel rispetto delle norme oltre che delle regole di lealtà e correttezza,

delibera

- di richiedere al COA di Roma per i dott.ri *, *, * e *, ed al COA di Caltagirone per il dott. *, informazioni circa l'iscrizione dei predetti nella sezione speciale avvocati stabiliti dei rispettivi Albi, ed in particolare se la stessa sia avvenuta con il titolo di origine di "Avocat" rilasciato dalla c.d. "Struttura Pompiliou BOTTA", verificando se detto titolo abilitativo sia valido ai fini dello stabilimento dell'avvocato straniero ai sensi del D. lgs. 96/01, alla luce delle circolari CNF n. 20-C-2013 e n. 8-C-2017, della nota 20/9/13 del Ministero della Giustizia e delle richiamate decisioni del CNF e sentenze della Suprema Corte di Cassazione;
- di richiedere al COA di Caltagirone di procedere alla verifica della iscrizione del dott. *, in conformità del disposto dell'art. 7, commi 1, 3 e 6, L. 247/12.

Alle ore 20,20 rientra il V. Presidente Squartecchia.

12) ESAME POSIZIONE AVV. *

Il Consiglio,

rilevato che dal fascicolo in atti, relativo alla richiesta dell'Avv. * di rilascio di badge per l'ingresso al Palazzo di Giustizia tramite il tornello a tutta altezza posto sul lato di Piazza Caduti di Nassiriya, risulta che lo stesso abbia studio in Pescara, * n. *;

considerato che agli atti di questo COA non risulta pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 7, comma 3, L.P. con riferimento a detto

studio e che nell'albo telematico dell'Ordine di * non risulta l'annotazione del secondo studio in Pescara;

preso atto, altresì, che nel sito internet dello studio dell'Avv. *, nella pagina "Chi siamo > *" sono indicati genericamente il conseguimento di un Master in Comunicazione, una Specializzazione in gestione delle Piccole e Medie Imprese e un diploma di specializzazione biennale universitaria di II livello di "Gestione dell'Ambiente" rispetto ai quali non vengono indicati i relativi titoli, in violazione dell'obbligo di trasparenza e non equivocità previsti dal secondo comma dell'art. 10 L. 247/12 e secondo canone dell'art. 17 e art. 35 del Codice Deontologico Forense;

considerato altresì che nella stessa pagina del sito internet dell'Avv. * è contenuto un elenco di clienti in violazione dell'art. 35, canone 8, del CDF, delibera di segnalare i fatti sopra esposti al COA di * per quanto di competenza.

13) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO

Il Consiglio,

riesaminata l'istanza di permanenza dell'Avv. Serena Cancellara pervenuta attraverso la piattaforma;

vista la delibera del 25/01/2018 con la quale è stata richiesta l'integrazione dell'istanza con la produzione dell'attestato di formazione;

ritenuta a tal fine sufficiente l'autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi formativi per il triennio 2014/2016 inviata dall'Avv. Cancellara in data 7/03/2018, considerando l'urgenza dell'invio al CNF dell'elenco dei difensori d'ufficio per il 2018 e vista anche l'imminenza della turnazione per il prossimo trimestre;

verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. Cancellara Serena.

14) RICHIESTA AVV. * ESENZIONE REPERIBILITÀ TURNO ARRESTATI DIFESA D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio, letta l'istanza con la quale l'Avv. *, iscritto nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, chiede di essere esonerato dal turno arrestati e udito il relatore, delibera di rigettare l'istanza poichè il turno di reperibilità nell'ambito delle difese d'ufficio per gli arrestati non può essere soggetto ad esenzione.

15) DELIBERA COA ROMA 01/02/2018 PROPOSTA DISEGNO DI LEGGE RIFORMA PROCESSO TRIBUTARIO

Il Consiglio, letta la delibera del COA di Roma del 1/2/2018 in merito alla proposta di disegno di legge sulla riforma del processo tributario, elaborata dall'Avv. Maurizio Villani, prende atto.

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA)

Riferisce il Cons. Galasso in assenza del relatore.

Il Consiglio, letta l'istanza con la quale la dott. *, iscritta al Registro dei Praticanti dal 24/04/2017, chiede l'esonero dalla frequenza della Scuola Forense poiché ammessa a svolgere il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13 presso il TAR Abruzzo – sezione staccata di Pescara a partire dal 1/3/2018; rilevato che la dott.ssa * ha già svolto il primo semestre di pratica e dichiara di aver frequentato la scuola forense per il periodo prescritto, delibera di non poter prendere in considerazione l'istanza, atteso che, ai sensi dell'art. 6 bis n. 4 del Reg. della pratica, la frequenza della Scuola Forense è obbligatoria esclusivamente per il periodo residuale di sei mesi in cui non viene svolto il tirocinio formativo.

17) CONVOCAZIONE XIX ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE

Il Consiglio, letta la convocazione della XIX Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, che si terrà a Matera il 13 e 14 aprile 2018, nomina relatore il cons. di Bartolomeo e rinvia ad una prossima seduta.

18) FONDO DI SOLIDARIETÀ – INTEGRAZIONE DOCUMENTI SIG.RA * (RELATORE SCHIONA)

Si rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta per assenza del relatore.

19) MOZIONE RELATIVA A “OPERAZIONE POSEIDONE” (RELATORE SQUARTECCHIA)

Il Consiglio, letta la mozione a firma degli avv.ti *,*,*,*,*,* e * per la risoluzione del problema relativo alla richiesta dell'INPS (operazione denominata “Poseidone 2”), richiamata la propria delibera del 24/9/2015, dispone la trasmissione della mozione e di detta delibera al CNF, considerato che non rientrano tra le competenze dell'OCF l'argomento e le iniziative oggetto della mozione.

20) OPPOSIZIONE ACCESSO ATTI RICHIESTO DALL'AVV. * (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio, udito il relatore Cons. Segretario,

-vista l'istanza dell'avv. * in data 15/01/2018 per l'accesso agli atti relativi al tentativo di conciliazione esperito dal COA tra lo stesso e l'avv. * il 19/9/2013 (a seguito di differimento dal 11/7/2013);

- vista la comunicazione pec in data 15/02/2018 con la quale veniva data comunicazione dell'istanza al controinteressato, ai sensi dell'art. 3 DPR 184/2006 e 8, comma 3, Reg. consiliare per l'accesso agli atti e l'attività istituzionale;

- vista l'opposizione del controinteressato avv. *, datata 19/02/2018 ma trasmessa con pec del 25/02/2018;

- visti gli artt. 22 e ss. L. 241/90, il DPR 184/2006 ed il Regolamento della disciplina dell'accesso agli atti e delle attività istituzionali adottato da questo COA,

rilevato

a) che la normativa vigente consente l'accesso agli atti qualora il richiedente sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e direttamente collegata al documento al quale si chiede l'accesso; ovvero qualora

l'accesso debba essere garantito ai fini della cura o difesa degli interessi giuridici del richiedente;

b) che il rifiuto dell'accesso è ammesso nei soli casi e nei limiti stabiliti dalla legge, e deve essere motivato;

c) che nell'opposizione all'accesso, comunque pervenuta oltre il termine di dieci giorni stabilito all'art. 3 DPR 184/06) il controinteressato:

- deduce l'esistenza di un "pericolo di inquinamento delle prove" giacchè, come riferisce, nei confronti dell'avv. * "pende attualmente un procedimento penale" e pertanto non sarebbe opportuno consentire l'accesso "a documenti sicuramente necessari alle indagini in corso";

- rileva la mancata esplicitazione delle ragioni sottese alla istanza di accesso agli atti;

d) che nel caso in esame non si ravvisano motivi che, a norma di legge, risultino ostativi all'accoglimento dell'istanza, tanto più se l'accesso possa consentire l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

e) che il richiedente accesso avv. * è soggetto direttamente coinvolto nel tentativo di conciliazione, all'esperimento del quale ha partecipato personalmente, come emerge dal verbale redatto nell'occasione, e tale particolare situazione legittima di per sé l'accesso, anche a prescindere dalla esplicitazione delle ragioni per le quali esso viene richiesto;

f) che è rimessa in ogni caso all'Ente destinatario della istanza di accesso agli atti il potere di valutarne la fondatezza, anche in presenza di opposizione del controinteressato;

g) che per quanto sopra esposto vanno ritenute esistenti le condizioni di legge per l'assenso all'accesso,

delibera

di accogliere la richiesta dell'avv. * di accesso agli atti relativi al tentativo di conciliazione esperito dal COA tra lo stesso e l'avv. * in data 19/9/2013.

21) ESITO LAVORI COMMISSIONE DI STUDIO ART. 118 L.F.

Si rinvia ad una prossima seduta.

22) VERIFICA POSIZIONE AVV. *

Il Consiglio, verificato che la quietanza di pagamento depositata dall'Avv. * nella seduta del 22/2/2018 è relativa al contributo annuale per l'anno 2016, delibera l'archiviazione del procedimento ex art. 29, comma 6, L. 247/12.

23) PROPOSTA CONVENZIONE (RELATORE SCOPONI)

Si rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta per assenza del relatore.

24) CIRCOLARE MODALITÀ OPERATIVE INERENTI IL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (RELATORE COCO)

Data l'ora tarda, si rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

25) PROPOSTA CNF RIFORMA LEGGE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO)

Il Consiglio, udito il relatore sui contenuti della proposta di legge, letta la comunicazione del CNF relativa all'incontro che si terrà il 18/04/2018 in merito alla proposta di riforma della legge sul patrocinio a spese dello Stato, prende atto ed esprime condivisione al testo della proposta; delega alla partecipazione il cons. Cappuccilli, salvo verifica della disponibilità.

26) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * – fase stragiudiziale € 1.148,00

Avv. * per * c/ * -* e* € 2.738,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

27) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio, preso atto della indisponibilità dell'avv. Bronislava De Lellis a comporre la commissione elettorale circondariale per l'elezione dei delegati alla Cassa, delibera di sostituire all'avv. De Lellis l'avv. Antonella Santeusanio come membro effettivo, e di nominare l'avv. Alberto Faccini Caroppo quale membro supplente, salvo verifica della disponibilità.

Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Filomena Mancinelli

IL PRESIDENTE

Avv. Donato Di Campli